



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. /2019 R.G. vertente tra:

- ATTORE -

E

LT

- CONVENUTO -

- CONCLUSIONI DELLE PARTI-

All'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta mediante trattazione scritta i difensori delle parti hanno concluso mediante deposito di note scritte di comparizione per detta udienza.

- FATTO E DIRITTO -

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'attore ha chiesto di: *“Accertare e dichiarare per le causali in atto che gli interessi a qualsiasi titolo dovuti, le commissioni, le remunerazioni, il piano di ammortamento e le spese tutti previsti e pattuiti nel mutuo fondiario del 26.07.2007, Repertorio n. 34182, tra , da una parte e la Banca*

Spa sono nulli in quanto rispondenti alla fattispecie di usura oggettiva originaria pattizia in ragione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 644 cod. pen. e del 2° comma dell'art.

1815 cod. civ., poiché pattuiti oltre il tasso soglia usura per tempo vigente, così come pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come allegato in atti; · Per l'effetto disporre che ex 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., quale sanzione civile per tali invalide ed illecite pattuizioni usurarie, non erano dovuti gli interessi corrispettivi per la remunerazione del capitale e quelli a qualsiasi titolo promessi e/o pagati e/o richiesti nell'ambito del rapporto contrattuale indicato o qualsiasi altra somma per spese, interessi anche di mora per risoluzione/estinzione anticipata e piano di ammortamento; · Per l'effetto disporre che i ridetti interessi indebitamente ed illecitamente percepiti, oltre le spese, le commissioni e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte anche indicato e alle rispettive scadenze ex art. 2033 cod. civ., devono essere restituiti al ricorrente dalla Banca mutuataria con gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti e sino al soddisfo; · Per l'effetto in riferimento all'accoglimento della domanda disporre l'eventuale compensazione degli indebiti interessi corrisposti con la quota capitale a scadenza e declaratoria di gratuità e accertamento dell'obbligo di pagamento per il debitore delle sole quote di capitale alle singole scadenze previste nel piano di ammortamento e sino alla conclusione del rapporto; · Accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti usurari posti in essere dalla Banca, a diverso titolo risponde anche per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., nascente dal reato di usura ed è tenuta anche al risarcimento dei danni materiali e anche morali patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; · Per l'effetto sempre a tale titolo condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno materiale e morale patito dall'istante e liquidato equitativamente nella somma di Euro 5.000,00- o quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di conclusione del contratto di mutuo e sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto; · In via gradata in caso di mancato accoglimento della domanda principale in tema di usura accertare e dichiarare la mancanza di validità del tasso effettivamente applicato ai rapporti di finanziamento in parola ovvero il TAEG/ISC con la conseguente declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale; · Per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB, applicare al rapporto gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti, con le scadenze contrattualmente stabilite; · In via gradata in caso di mancato accoglimento della domanda principale in tema di usura e di invalidità dei tassi ultralegali applicati accertare e dichiarare l'invalidità del piano di ammortamento per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto ed in particolare per violazione sia dell'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000 che degli artt. 1346 e 1284

cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB e con conseguente applicazione al rapporto di finanziamento alcuna capitalizzazione e gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite; · Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 91 cpc.”.

Costituendosi, la banca convenuta ha chiesto: “1. *In via preliminare di rito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria SPA in caso di accoglimento della domanda di ripetizione; 2. In punto di merito rigettare la domanda proposta dal Sig. _____ perchè infondata, inammissibile e priva di ogni presupposto giuridico in fatto e diritto; 3. In accoglimento di quanto dedotto al punto 9 e nell'avversata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, dichiarare comunque prescritte e non dovute tutte le competenze versate a titolo di interessi nel periodo ante decennio e/o quinquennio rispetto all'epoca di proposizione della lite ex art. 2946 c.c. e 2948 c.c. 4. Con condanna al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.*

Disattesa la richiesta di CTU di parte attrice, la causa viene decisa con la presente sentenza.

2. Le domande attoree vanno rigettate per quanto di ragione.

Oggetto del presente giudizio è il mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 26.7.2007 dalla DITTA INDIVIDUALE _____, con sede in _____ alla V _____, _ _ _ _4 partita _____), di £ 165.000.000, pari ad € 69.721,68, da rimborsarsi mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate (con ammortamento alla francese), comprensive oltre che di una quota di ammortamento del capitale anche dei relativi interessi dovuti. Il tasso di interesse, dovuto per il periodo di ammortamento e pagabile mensilmente in via posticipata, veniva stabilito mediante l'applicazione di una quota fissa pari 6,05%.

Le doglianze attoree si concentrano sulle condizioni contenute nelle clausole del menzionato atto negoziale, senza che nulla la difesa attorea, e neppure il CTP attoreo, abbiano allegato in relazione alle clausole contenute nella rinegoziazione del contratto di mutuo del 16.2.2015 e nella scrittura privata del 16.3.2017 di riduzione del tasso di interesse, menzionate dalla difesa della banca convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.

Quindi, in assenza di contestazioni che investono tali ultimi due atti negoziali, non presi in considerazione dal difensore di parte attrice nei propri scritti difensivi, non si può che esaminare quanto lamentato dallo stesso difensore in relazione alle condizioni economiche di cui al regolamento contrattuale del 26.7.2007, le sole prese in considerazione dalla difesa attorea.

2.1. In ordine alla dedotta omessa indicazione del TAE (tasso annuo effettivo), va osservato che il TAN (tasso annuo nominale), indicato nel contratto in esame, ed il TAE sono delle grandezze tra di loro non alternative, ma che coesistono e non possono essere identiche, posto che alla seconda si perviene dopo avere concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (tra le altre, Trib. Milano, sentenza 8.3.2016, Trib. Varese, sentenza 29.11.2016). Inoltre, valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse ed il costo economico dell'operazione, nonché la circostanza che il TAE è ricompreso nell'ISC e/o TAEG (che tiene conto anche dell'incidenza economica correlata all'eventuale frazionamento della rata annuale in rate periodiche infrannuali), la giurisprudenza è conforme nell'affermare che *“una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”* (tra le altre, Trib. Lanciano, sentenza 17.10.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27.3.2017).

2.2. Parte attrice assume l'usurarietà delle condizioni contrattuali pattuite con l'atto pubblico negoziale del 26.7.2007, con conseguente non debenza degli interessi pattuiti e restituzione della somma versata in eccedenza.

In tema di usura le Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020), hanno statuito, in tesi generale e per quanto interessa in questa sede, che: 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso; 2) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: *"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"*.

Come già esposto, il presente giudizio ha ad oggetto un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26.7.2007 di £ 165.000.000, pari ad € 69.721,68, da rimborsarsi mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate.

All'epoca dell'erogazione del mutuo il TEGM relativo ai *“Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”*, alla cui categoria è riconducibile il finanziamento in esame, era pari al 5,91% che

maggiorato del 50% determina il tasso soglia usura pari al 8,865% (v. art. 2 l. 108/1996, *ratione temporis* applicabile).

Il contratto di mutuo di cui si tratta prevede un corrispettivo annuo (TAN) pari al 6,050%, quindi inferiore rispetto al suddetto tasso soglia.

Tuttavia, è noto che, alla luce della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, non è solo il tasso corrispettivo che rileva ai fini della rilevazione usuraria, ma anche quello di mora ed ogni commissione o remunerazione collegata all'erogazione del credito (art. 644 co. 4 c.p.c.) che concorrono a determinare il TEG contrattuale.

Nel caso che ci occupa pur volendo ritenere che, come addotto da parte attrice, il TEG è pari al 9,066%, tenendo conto anche dell'incidenza del tasso di mora e delle spese collegate all'erogazione del mutuo, lo stesso è nettamente inferiore al tasso soglia. Invero, in applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite, il tasso soglia si ottiene con la seguente formula: $TEGM + 2,1$ (ossia la rilevazione statistica della maggiorazione media degli interessi moratori di cui al DM trimestrale di riferimento) $+ 50\%$, utilizzando il criterio di computo del tasso soglia ex art. 2 l. 108/1996, *ratione temporis* applicabile, che prevede una maggiorazione del 50%. Ne discende che il tasso soglia è pari alla misura del 12,015% (ossia $5,91\%$ (TEGM) $+ 2,1$ (maggiorazione media mora) $= 8,01\% + 50\%$), cioè superiore al suddetto TEG contrattuale.

2.3. Quanto al meccanismo dell'ammortamento c.d. alla francese che caratterizza il mutuo fondiario in esame, esso è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, che non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti (tra le altre, Trib. Parma n. 305/2019; Trib. Roma 21351/2018; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Benevento 19.11.2012).

Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

La difesa attorea ha assunto anche che il piano di ammortamento sarebbe stato elaborato in regime di capitalizzazione composta, pur non essendo stato pattuito alcun regime di capitalizzazione degli interessi nel contratto. Si precisa, al riguardo, che nei contratti di finanziamento rateali il piano di ammortamento può essere redatto sia in regime finanziario di capitalizzazione semplice, sia in regime finanziario di capitalizzazione composta: la differenza sostanziale tra i due piani di ammortamento conduce ad una maggiorazione degli interessi nel caso di utilizzo della capitalizzazione composta. Conclude, sul punto, la difesa attorea che l'illegittima applicazione del regime di calcolo composto degli interessi, non pattuito tra le parti, ha aggravato la posizione debitoria della mutuatario, mediante l'applicazione di un "costo occulto" di € 57.296,50.

La difesa attorea ha pure dedotto che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato, vale a dire semplice o composto, rende indeterminato il TAN del contratto. Infatti, continua la stessa difesa, la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi da applicarsi al rapporto, rende la previsione contrattuale relativa al tasso di interesse, un'indicazione parziale, che nulla dice, al di là dell'aliquota del TAN indicata, sul criterio di computo dell'interesse corrispettivo, sicché la pattuizione dell'interesse sarebbe nulla per mancanza di forma scritta richiesta *ad substantiam* e per indeterminatezza dell'oggetto (cfr. artt. 117 TUB e 1346 c.c.).

A ben vedere non ricorre alcuna delle ipotesi di nullità dedotte.

L'art. 117 TUB richiede che il contratto bancario debba essere stipulato per iscritto a pena di nullità e che debba contenere il "*tasso di interesse*" (commi 1, 3 e 4) che nella specie come visto è stato indicato (TAN: 6,050%), e trattandosi di nullità testuale (art. 1418 co. 3 c.c.) non può operare che nei limiti di quanto previsto dalla norma.

Anche la dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto (artt. 117 TUB e 1346 c.c.) non sussiste. Invero, anche se nel contratto in esame l'indicazione dell'aliquota del tasso corrispettivo non è accompagnata dall'indicazione del regime finanziario degli interessi, va però rilevato che l'art. 4 del regolamento contrattuale e l'art. 12 del capitolato, oltre a prevedere la durata dell'ammortamento, la frequenza dei pagamenti, il tipo di tasso (cioè, fisso), il tasso nominale annuo posticipato, la modalità mensile di rimborso (rate mensile di capitale ed interessi con scadenza ogni fine mese) e la base giornaliera (365), prevedono anche l'entità della rata mensile costante di € 1.186,87. Quindi, nel contratto è di fatto indicato che trattasi di ammortamento c.d. alla francese che notoriamente è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, nel senso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo

precedente, proprio secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Quindi, il regolamento contrattuale contiene un riferimento al tipo di ammortamento del mutuo che appunto prevede il regime composto degli interessi (né varrebbe obiettare che il mutuatario non è dotato di conoscenze tecniche tali da poter desumere dal riferimento alla rata costante il regime finanziario degli interessi, poiché ciò è certamente possibile se si assume che il mutuatario possa comprendere la differenza tra regime semplice e regime composto degli interessi).

In ogni caso, non sussiste alcuna indeterminatezza dell'oggetto poiché, come visto, al contratto di mutuo è allegato il piano di ammortamento, sottoscritto dal mutuatario, che, trattandosi di mutuo a tasso fisso, indica (non astrattamente i criteri di calcolo dell'interesse corrispettivo ma) esattamente (ed è ciò che più rileva non solo ai fini della determinatezza del contenuto del contratto, ma anche ai fini della trasparenza bancaria) l'importo dovuto a titolo di interesse e capitale per ciascuna rata in percentuale rispetto al capitale mutuato, con la conseguenza che il mutuatario è messo nelle condizioni di conoscere con precisione (ricorrendo ad un mero calcolo matematico) quanto deve a titolo di interessi.

La difesa attorea sul punto ha anche dedotto che il regime composto degli interessi violerebbe la regola generale inderogabile, evincibile dal combinato disposto degli artt. 820, 821 1194 e 1282 c.c., per cui ogni interesse che non sia maturato perché non venuto ad esistenza giorno per giorno su una somma di denaro liquida ed esigibile, ovvero nel caso di un mutuo in rapporto alla quota capitale di ogni singola rata, così come individuata nell'ammortamento, poiché essa sola è liquida ed esigibile, non può essere maturato e non può essere dovuto e, quindi, pagato in anticipo. Invece, il regime finanziario di capitalizzazione composta restituisce proprio la condizione contraria, ovvero prevede il pagamento nella rata di una quota interessi non ancora maturati.

In realtà, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la regola evincibile dai richiamati articoli è derogabile, trattandosi di norme dispositive, come si desume anche dal loro tenore letterale prevedendo le stesse la possibilità di una deroga convenzionale.

2.5. Parte attrice ha anche assunto la nullità delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi per errata indicazione dell'ISC/TAEG.

Al riguardo, pur ammettendo che l'ISC calcolato dal CTP (6,43872%) sia superiore a quello indicato nel regolamento contrattuale (6,38912%), si deve escludere che tale lieve

scostamento determini la nullità della clausola di pattuizione degli interessi.

Invero, non ricorre una nullità testuale, non rinvenendosi nel richiamato art. 117 TUB alcuna previsione di nullità per il caso di erronea indicazione dell'ISC/TAEG e non potendo venire in rilievo quanto previsto dall'art. 125-bis co. 6 TUB, perché non applicabile *ratione temporis*, in quanto introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, valvole per i contratti successivi alla sua entrata in vigore e nell'ambito del solo settore del credito ai consumatori.

Inoltre, va anche esclusa la dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale.

Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'inesattezza e finanche l'eventuale omissione del TAEG o ISC nel contratto di mutuo non comportano la sua nullità o la nullità di singole clausole. Infatti, l'ISC o TAEG non costituisce una delle condizioni economiche del contratto, ma l'indicazione del costo effettivo e complessivo dell'operazione finanziaria e svolge una mera funzione di sintesi informativa. L'erronea indicazione dello stesso non comporta di per sé una maggiore onerosità del mutuo quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, sebbene tutte le condizioni economiche (spese, interessi corrispettivi, moratori ecc.) siano state, come nella specie, esattamente indicate nel contratto (Trib. Bari 7.6.2017 n. 2975) che peraltro nel caso in esame, dato il carattere irrisorio dello scostamento rilevato, appare del tutto il rilevante sotto il profilo giuridico (cioè anche sotto il profilo di una responsabilità della banca per deficit informativo, sempre che venga provata la sussistenza del nesso causale tra difetto di informazione e stipula del contratto a quelle date condizioni). Dunque, l'ISC o TAEG è uno strumento di carattere informativo e non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale, tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (tra le numerose, Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Mantova, 2.5.2017 n. 472).

3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 52.000,01 a € 260.000,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'
S.P.A. che liquida in euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%
sull'importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 05/10/2021.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma